



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO gli artt. 8 e 9 del DPR 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche";

VISTO l' art. 10 del T.U. n. 297/94 "Disposizioni legislative in materia di Istruzione";

VISTO l' art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l' art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali previste dalla disposizione stessa;

EMANA

ai sensi del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esterni per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel P.O.F., nonché per garantire l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la trasparenza e l'imparzialità nell'individuazione degli esperti esterni ed a consentire la razionalizzazione delle spese per gli incarichi.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'Art. 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso conseguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati ai soggetti dipendenti dalla pubblica amministrazione, in possesso di autorizzazione dell'ente di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico ai sensi dell' art. 53 del D. L.vo 30/03/2001 n. 165
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti in via abituale attività professionale, individuabili come titolari di partita IVA
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

Art. 2 – Requisiti soggettivi

I contratti con esperti esterni possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:



- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro, la rinuncia deve essere formalizzata;
- c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti, per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico, devono:

- godere dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti, con particolare riferimento al D.Lgs 39/2014;
- essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali ove previsto.

Art. 3 – Requisiti oggettivi

Sulla base del Piano dell'Offerta Formativa (POF), verificata l'impossibilità di utilizzare personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, il Dirigente Scolastico individua le attività e gli insegnamenti da conferire ad esperti esterni con contratti aventi per oggetto docenze per l'effettuazione di attività connesse all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 4 – Criteri e procedura di selezione

Ogni volta che il dirigente riterrà necessario conferire contratti di insegnamento ad esperti esterni per progetti che fanno parte del Piano dell'Offerta Formativa, ne darà informazione tramite l'albo ufficiale della scuola e il sito web dell'Istituto. Gli avvisi indicheranno modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre. Per ciascun contratto sarà specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto, termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- corrispettivo proposto per la prestazione.

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare un'apposita commissione, composta da docenti, cui affidare compiti di analisi della documentazione presentata, nonché dei curricula, ai fini dell'attribuzione del punteggio e della formulazione della graduatoria.

La selezione delle offerte avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri definiti dal C.d.I.:

1. i titoli di studio e/o professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola Punti 18
2. la tipologia di esperienza pregressa e la sua rilevanza rispetto agli obiettivi da conseguire maturata nell'ambito scolastico Punti 18



3. l'esperienza maturata presso l'I.C. Federico II (previa valutazione da parte del docente referente del progetto) fino a Punti 24

4. continuità di prestazione Punti 24

5. maggiore quantitativo di prestazione offerta, misurabile nell'idonea corrispondente unità di misura (ore ...) Punti 16

Si precisa che è data facoltà al Dirigente scolastico di:

procedere all'affidamento dell'incarico all' unico aspirante che abbia risposto all'avviso, purché ritenuto idoneo;

conferire incarichi a personale esperto iscritto ad albi professionali e/o associazioni che ne garantiscano la specifica professionalità, senza ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento;

procedere a trattativa diretta in relazione alle specifiche competenze richieste se il professionista esterno sia l'unico ad esserne in possesso.

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica.

Art. 5 – Definizione dei compensi

Il compenso orario massimo da corrispondere all'esperto in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, sarà stabilito dal Dirigente Scolastico limitatamente alle disponibilità finanziarie di bilancio.

Se valutato più conveniente può essere previsto un importo forfetario.

Fermo restando che, se l'incarico è conferito a personale interno, si seguono i parametri del CCNL in vigore.

Art. 6 – Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;

definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione;

osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

presentare al termine dell'attività una dettagliata relazione e fornire tutta la documentazione richiesta per il pagamento;

conoscere, condividere e attuare gli obiettivi dell' Istituto scolastico;

attenersi al Regolamento di Istituto.

In base al contratto d'opera l'esperto può svolgere la propria attività in appoggio ai docenti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico dei docenti.

L'esperto può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, svolti in orario



extrascolastico, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.

In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art. 7 – Formalizzazione dell'incarico

Nei confronti degli esperti selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula dei contratti di prestazione d'opera o degli incarichi di docenza (nel caso di personale appartenente alla pubblica amministrazione).

I contratti non possono avere durata superiore all'anno e non sono rinnovabili alla scadenza.

Art. 8 Validità del presente regolamento

Il presente regolamento costituisce parte integrante del regolamento d'Istituto e ha durata illimitata. Potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.

Approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 18 nella seduta del 13 giugno 2014.

Il Segretario
F.to Maurizio Tentelli

Il Presidente il C.d.I.
F.to Giorgio Pittori

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maria Costanza Petriani